

D.g.r. 13 maggio 2024 - n. XII/2319**Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli interventi SRD07 E SRD09**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare il Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati», Parte II;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (codificazione) - GUUE L 248 del 24.09. 2015;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE

L327 del 21 dicembre 2022) e in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuti e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali»;

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) e in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento dell'Intervento SRD07 «Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali» e dell'Intervento SRD09 «Investimenti non produttivi nelle aree rurali», a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI /7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), che dispone come attuare gli Interventi SRD07 e SRD09 secondo le specificità e il budget su scala regionale;
- la d.g.r. n. XII/1695 del 28 dicembre 2023 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;
- la d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024 «Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)»;

Preso atto che:

- in data 15 marzo 2024 il Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) ha notificato alla Commissione europea una proposta di emendamento (E2) al PSP 2023-2027, in fase di approvazione, che recepisce tra l'altro le notifiche di modifica trasmesse in data 16 agosto 2023 (N3), 18 dicembre 2023 (N4) e 26 gennaio 2024 (N5) dal MASAF, con le quali sono state proposte, tra l'altro, modifiche inerenti alle schede di intervento SRD07 e SRD09;
- in data 22 novembre 2023 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche alle schede degli Interventi del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, alcune delle quali risultano avere impatti sul PSP e dovranno pertanto essere approvate dalla Commissione europea;
- Regione Lombardia con d.g.r. 1695/2023 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP da parte della Commissione europea;
- in data 11 marzo 2024 il Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) ha approvato modifiche agli allegati del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027, comprese modifiche alle schede degli Interventi che non impattano sul PSP;
- Regione Lombardia con d.g.r. 2250/2024 ha approvato le modifiche al CSR, nelle more dell'approvazione della modifica del PSP v2.1 da parte della Commissione europea;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'art. 145 «Aiuti di Stato», dispone che gli interventi del Piano Strategico Nazionale della PAC che esulano dal settore agricolo incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e devono, pertanto, essere inquadrate ai sensi della pertinente normativa europea sugli aiuti di Stato;

Richiamati altresì:

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, come modificato dal Regolamento (UE) n. 733/2013, e del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione alcuni aiuti a favore delle zone rurali possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione Europea secondo la procedura di esenzione da notifica;

Dato atto che:

- i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD07, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare dell'art. 55;
- i contributi a favore delle grandi imprese saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- il beneficiario che riceve il contributo in «de minimis» dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di «Impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831;

Richiamati gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) ed in particolare:

- il Capitolo 3, Parte I, che al punto (102) prevede deroghe alle condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati, previsti dai punti (98) a (101), a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;
- il Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati», Parte II, ai sensi del quale tali orientamenti si applicano agli aiuti ai servizi di base nelle zone rurali;

Considerato che tra i beneficiari degli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia sono annoverati i soggetti pubblici e che detti interventi puntano a fornire un sostegno per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e delle infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali;

Valutato di prevedere due distinti inquadramenti ai sensi della normativa aiuti di Stato per i contributi riconosciuti ai soggetti pubblici:

- procedendo con la notifica del presente provvedimento alla Commissione Europea secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni per i contributi riconosciuti ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, al fine di ottenere la decisione di competenza;
- prevedendo che la concessione dei contributi ai soggetti pubblici diversi da quelli indicati al punto precedente avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Valutato altresì che, al fine di consentire l'emanazione del bando attuativo degli Interventi SRD07 e SRD09 nel pieno rispetto della normativa europea, è necessario:

- integrare le schede di intervento di livello nazionale e regio-

nale dell'Intervento SRD07 con le disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2472 e del Regolamento (UE) 2023/2831, nonché con le disposizioni previste ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- integrare le schede di intervento di livello nazionale e regionale dell'Intervento SRD09 con le disposizioni del Regolamento (UE) 2831/2023 e le disposizioni previste ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che dal punto di vista procedurale ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione Europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il Regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento; oppure che non possano essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III dei rispettivi regolamenti;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione Europea sull'applicazione del regolamento;

Precisato quindi che, al fine di consentire nella massima trasparenza il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto quale parte integrante e sostanziale al presente atto l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», ad integrazione delle disposizioni degli allegati B «Estratto del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 -2027» e C «Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 - 2027», anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti di Stato da applicare agli Interventi SRD07 e SRD09;

Preso atto che:

- in data 24 aprile 2024 la Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, in data 25 aprile 2024, è stato registrato il regime di aiuto «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato degli Interventi SRD07 e SRD09» con il n. SA.113835 (2024/XA);

Preso atto che il Responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09, individuato con decreto 11427 del 28 luglio 2023, ha espresso parere positivo in merito ai contenuti del presente atto e dei relativi allegati, con nota agli atti della U.O. competente della D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presen-

te atto, ad integrazione delle schede di intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

- stabilire che i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD07, saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4, «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali», nonché del regime di aiuto SA.113835 (2024/XA);
- intraprendere ogni misura necessaria conseguente alle comunicazioni in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione Europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;
- stabilire che i contributi riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 a favore delle grandi imprese, con esclusione dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- notificare il presente provvedimento alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09;
- riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto, in caso di mancata o difforme approvazione del regime oggetto di notifica e/o delle sopra richiamate modifiche al PSP da parte della Commissione Europea;
- dare attuazione alle disposizioni previste nel citato allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- stabilire che, nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui al punto precedente, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831;
- dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno le modalità e le procedure di erogazione dei contributi;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1, par. 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e del Capitolo 3, parte II, dei sopracitati orientamenti non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento verranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della nor-

mativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Stabilito, altresì, di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito, nella seduta del 23 aprile 2024, il parere favorevole del Comitato di valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Considerato che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata all'adempimento delle sopra richiamate disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del secondo emendamento (E2) al PSP notificato dal MASAF in data 15 marzo 2024, da parte della Commissione Europea, l'allegato A «Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale al presente atto, ad integrazione delle schede di Intervento di livello nazionale e regionale, di cui si riportano gli estratti rispettivamente agli allegati B e C, anch'essi parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire che i contributi a favore delle PMI, riconosciuti a valere sull'Intervento SRD07, saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 ed in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4, «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 55 «Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali», nonché del regime di aiuto SA.113835 (2024/XA);

3. di intraprendere ogni misura necessaria conseguente alle comunicazioni in esenzione da notifica del presente atto alla Commissione Europea, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472;

4. di stabilire che i contributi riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 a favore delle grandi imprese, con esclusione dei comuni con che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

5. di notificare il presente atto e i suoi allegati, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni, ai fini di ottenere la decisione di competenza, relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono Autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, riconosciuti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09;

6. di riservarsi di modificare la presente deliberazione ed i relativi regimi di aiuto in caso di mancata o difforme approvazione del regime oggetto di notifica e/o delle modifiche di cui al punto 1. da parte della Commissione Europea;

7. di dare attuazione alle disposizioni previste nel citato allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) relativamente ai contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;

8. di stabilire che, nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui al punto precedente, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831;

9. di dare mandato al Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», in quanto responsabile degli Interventi SRD07 e SRD09 ai sensi del decreto 11427 del 28 luglio 2023, di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, nonché di demandare al medesimo i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 115/2017 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

10. di comunicare l'adozione del presente atto al Responsabile dell'Intervento, di cui al precedente punto 9., e all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO A – Caratteristiche del regime di aiuto per gli Interventi SRD07 e SRD09 del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia

1. PREMESSA

Il regime di aiuto riguarda gli Interventi SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali” e SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” promossi nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e declinati nel Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia.

2. BASI GIURIDICHE

- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare il Capitolo 3 “Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati”, Parte II;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) - GUUE L 248 del 24.09. 2015;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

- per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
 - Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
 - il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali";
 - il Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023);
 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, così come modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
 - D.G.R. n. XI/7370 del 21 novembre 2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027, contenente i documenti attuativi del Piano nazionale relativi agli interventi che saranno attivati tenendo conto delle specificità regionali;
 - D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)";
 - D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 "Approvazione della modifica al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia (CSR)".

3. BENEFICIARI

Per l'Intervento SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

Per l'Intervento SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" sono beneficiari dell'aiuto enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento **SRD07** "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali, delle comunità rurali nonché dell'intera società. In tale contesto Regione Lombardia, tra le tipologie di investimento previste, attiva l'azione 2) "reti

idriche". Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzare la strategia. L'intervento ha l'obiettivo, da un lato, di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate e, dall'altro, di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico. Nello specifico l'Azione 2) "reti idriche" attivata da Regione Lombardia punta al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie laddove persistono carenze strutturali. Per Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.

L'intervento **SRD09** "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi di pertinenza. L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici, nonché degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo nel complesso al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali. Nello specifico, Regione Lombardia sostiene, nell'ambito del presente intervento, la tipologia di investimento di cui alla lett. b) "miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali".

5. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

Gli Interventi SRD07 e SRD09 perseguono il seguente obiettivo specifico della PAC:

- SO8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile"

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento SRD07, azione 2), e l'intervento SRD09, azione b) sono attivati nelle zone svantaggiate di montagna (All. 2 zonizzazione del CSR).

7. MISURE DI AIUTO E CONDIZIONI SPECIFICHE

- A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI;
- B. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni;
- C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni.

7.1 A. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) a favore delle PMI

Specifica base giuridica: articolo 55 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Gli "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali", di cui all'art. 55 del medesimo Regolamento, concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l'approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 55 e al capo I del Regolamento.

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) aventi quali beneficiari le PMI, come definite all'allegato I al Regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Ai sensi dell'art 1, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 4, del medesimo Regolamento il regime di aiuto non si applica agli aiuti individuali agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali, di cui all'art. 55, il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 10 milioni di euro per progetto di investimento (lett. t). Dette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Il Regolamento (UE) 2022/2472 si applica:

- ai sensi dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;

- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/2472 gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

L'aiuto riconosciuto ai sensi dell'art. 55 "Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture rurali" del Regolamento (UE) 2022/2472 è destinato alle sole PMI, come definite all'allegato I al medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 55, par. 3, del Regolamento, gli aiuti possono finanziare investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture di approvvigionamento idrico di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di euro ("infrastruttura su piccola scala").

Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al sopra riportato par. 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 55, par. 5 lett. c), gli aiuti possono finanziare i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al finanziamento.

Per gli investimenti di cui al par. 3 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2022/2472 si applicano le intensità di aiuti previste al successivo par. 10 del presente atto, come stabilite dall'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021.

7.2 B. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore delle grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023).

Si tratta di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e di investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP.

Il regime di aiuto si applica agli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 - Azione b) aventi quali beneficiari le grandi imprese, con esclusione dei piccoli comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Il Reg. (UE) 2023/2831, all'art. 2 par. 2, definisce «impresa unica» tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopraccitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai sensi dell'art. 5 "Cumulo" del Reg. (UE) 2023/2831:

- gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831;
- gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge n. 234 del 24/12/2012 art. 52 e di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese e da quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2., sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa.

7.3 C. "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" (Intervento SRD07) e "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" (Intervento SRD09) a favore dei piccoli comuni

Specifica base giuridica: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare parte 2, capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati", punti (634), (635), (636) e (637), in combinato disposto con il punto (102), Capitolo 3, Parte I.

Nello specifico, il Capitolo 3 della Parte I, al punto (102), prevede deroghe alle condizioni supplementari previste dai punti da (98) a (101) per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. Il Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati" della Parte II, invece, prevede che i citati orientamenti si applichino agli aiuti ai servizi di base nelle zone rurali.

Il presente aiuto ha ad oggetto investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 del PSP, e investimenti non produttivi nelle aree rurali, previsti nell'ambito dell'Intervento SRD09 del PSP, volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali ed investimenti alle infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali. Tali interventi sostengono ed incentivano gli investimenti nelle aree rurali realizzati anche o esclusivamente, come nel caso dell'Intervento SRD09, da soggetti pubblici, meglio definiti nel successivo paragrafo 8.

Un fattore che sta fortemente indebolendo l'attuale stato dell'economia italiana è identificabile nell'incalzante aumento del tasso di inflazione, che ha colpito e colpisce non solo i privati ma anche gli enti pubblici.

L'aumento dei costi dei materiali, in particolare, ha rappresentato un disincentivo per gli enti pubblici ad investire in infrastrutture a servizio della collettività, disincentivo ancora più forte per i piccoli comuni con minore capacità finanziaria.

La situazione economica odierna rende pertanto ancora più importante la previsione di un contributo a sostegno dei soggetti pubblici con minore disponibilità finanziaria per la realizzazione di opere che vadano a beneficio delle zone rurali e della collettività che le abita.

Il presente regime di aiuto si applica ai contributi per gli investimenti di cui all'Intervento SRD07 - Azione 2) e di cui all'Intervento SRD09 - Azione b) destinati ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, avendo attenzione di non occupare il plafond concedibile per beneficiario ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831. I beneficiari devono essere gestori o proprietari di malghe.

Al fine della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il medesimo aiuto deve rispettare le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante;
- gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al finanziamento;
- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà come definite dalla sezione 2.2 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- gli aiuti non sono concessi ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Nelle more della conclusione della procedura di notifica, i contributi a favore dei comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti a valere sugli Interventi SRD07 e SRD09 saranno concessi, analogamente agli altri soggetti pubblici, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831.

Il presente regime di aiuto sarà applicabile ai contributi a favore dei citati comuni (autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) che, alla conclusione della procedura di notifica con l'adozione della decisione della Commissione europea ed entrata in vigore del regime, non sono stati ancora concessi.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per l'Intervento SRD07 sono ammesse a finanziamento le spese relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe e nello specifico:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità;
4. spese per la costituzione di polizze fideiussorie nel caso di soggetti privati.

Per l'Intervento SRD09 sono ammesse a finanziamento:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi;
2. spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti;
3. spese per informazione e pubblicità.

Per gli Interventi SRD07 e SRD09 non sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- acquisto di terreni;
- spese di manutenzione ordinaria;
- imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed altre imposte e tasse.

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate devono essere inserite al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

9. CONDIZIONI

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati è necessario il rispetto delle seguenti condizioni, oltre a quelle già riportate nei paragrafi precedenti:

- gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed il requisito è soddisfatto se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome del richiedente e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi ammissibili;
 - e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo dell'aiuto necessario per il progetto;
- gli aiuti devono essere trasparenti, cioè deve essere possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio;
- nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- gli aiuti saranno concessi sulla base di criteri di selezione stabiliti dall'Autorità di Gestione regionale, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza regionale in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento;
- al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129;
- nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici;

- al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere riconosciute se sostenute dopo la pubblicazione delle disposizioni attuative;
- il beneficiario deve assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative per un periodo di tempo pari a:
 - 5 anni per beni mobili e attrezzature;
 - 10 anni per beni immobili ed opere edili.

In riferimento all'Intervento SRD07, inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 10.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale;
3. ai fini della pronta cantierabilità delle operazioni di investimenti, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni;
4. ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

In riferimento all'Intervento SRD09 inoltre:

1. non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 20.000 €. L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione è pari a 200.000 €;
2. le azioni sostenute devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani.

10. STRUMENTO ED ENTITA' DEGLI AIUTI

Ai sensi dell'art. 73 del Reg. (UE) 2115/2021 il sostegno agli investimenti non può superare il 65% dei costi ammissibili. Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino al 100 % per gli investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'art. 6 par. 1, lett. d), e) ed f).

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD07 sono connessi, nello specifico, agli obiettivi di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) e f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto promuovono l'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e contribuiscono a preservare i paesaggi.

Gli investimenti nelle aree rurali dell'Intervento SRD09 sono connessi, nello specifico, all'obiettivo di cui all'art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) 2115/2021, in quanto contribuiscono a preservare i paesaggi.

L'aliquota degli investimenti nelle aree rurali previsti nell'ambito dell'Intervento SRD07 e dell'Intervento SRD09 può essere innalzata fino al 100 %.

Gli aiuti sono riconosciuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale.

11. DURATA

Il regime di aiuto si applica fino alla durata della programmazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

ALLEGATO B – Estratto Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Codice intervento (SM)	SRD07
Nome intervento	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento sarà attivato dalle Regioni/PA di seguito indicate.

Ambito di applicazione territoriale dell'intervento SRD07										
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche
SI		X	X	X	X			X	X	
NO	X					X	X			X

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2	Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8	Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Si
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.39	Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
R.41	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività ricreative.

L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luoghi di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

In tale contesto, le tipologie di investimento in infrastrutture che possono ricevere un sostegno dalla PAC sono quelle indicate alle seguenti azioni:

- 1) reti viarie al servizio delle aree rurali;
- 2) reti idriche;
- 3) reti primarie e sottoservizi;
- 4) infrastrutture turistiche;
- 5) infrastrutture ricreative;
- 6) infrastrutture informatiche e servizi digitali;
- 7) infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Gli investimenti di cui all'Azione 1) riguardano il sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

Gli investimenti di cui all'Azione 2) puntano al miglioramento generale delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua potabile (acquedotti), alla razionalizzazione delle reti per far fronte alle emergenze idriche nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie (fognature) laddove persistono carenze strutturali. Per la Regione Lombardia l'Azione 2) riguarda in particolare il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe.

Gli investimenti di cui all'Azione 3) intendono sopperire alla carenza di quei servizi essenziali per le aree rurali e colmare il gap infrastrutturale con gli ambiti urbani. In tal senso saranno finanziate la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'illuminazione pubblica, le infrastrutture telefoniche nonché le infrastrutture locali in banda ultra larga. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti della presente azione, anche e soprattutto in sinergia con le altre azioni sostenute.

Gli investimenti di cui all'Azione 4) hanno la finalità di migliorare la fruizione turistica delle aree rurali.

L'azione intende aumentare l'attrattività dei territori oggetto di intervento mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture.

Gli investimenti di cui all'Azione 5) sostengono tutte quelle infrastrutture di tipo ricreativo (sportive, culturali etc...) a servizio degli abitanti delle aree interessate dagli interventi, ma anche come volano per attività svolte da persone non residenti che possono usufruire di tali infrastrutture.

Gli investimenti di cui all'Azione 6) puntano al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini "immateriali" quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale.

Gli investimenti di cui all'Azione 7) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l'irrigazione che comportano un aumento netto della superficie irrigata,

tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte regionali relativamente alle azioni per le quali si intende concedere il sostegno.

<i>Azioni ammissibili nell'ambito dell'intervento SRD07</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Az. 1 reti viarie	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az. 2 reti idriche	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Az. 3 reti primarie e sottoservizi	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az. 4 infrastrutture turistiche	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az. 5 infrastrutture ricreative	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az. 6 infrastrutture informatiche e servizi digitali	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Az. 7 infrastrutture irrigue extra-aziendali con aumento netto sup. irrigata	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	

La regione Lombardia intende attivare attraverso avviso pubblico regionale l'azione 2 mentre attraverso le strategie di sviluppo locale "Leader" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad **infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro**. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala.

Gli investimenti in infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata di cui all'**azione 7**, sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, **si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro**.

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 ad eccezione

degli investimenti nella banda larga.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Tutte le azioni rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.6 *“Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale”*. **(omissis)**

L'analisi evidenzia un più marcato fabbisogno di intervento per le aree di collina e montagna per le azioni diverse da quella relativa alle infrastrutture irrigue. Tale collegamento, letto anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un ruolo di accompagnamento sostanziale nel panorama complessivo degli interventi da attivare in favore dello sviluppo nei servizi di base delle aree rurali.

Collegamento con i risultati

Tutte le azioni del presente intervento, ad esclusione dell'Azione 7), concorrono direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui all'indicatore R41 in quanto la popolazione rurale beneficerà di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC.
(omissis)

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, agli altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali (SRD01, SRD03), nonché ad altri interventi con ricadute positive sulla popolazione rurale (SRD09, SRD14), sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della dotazione di servizi di base in tali aree, sia al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree rurali e le aree urbane in un'ottica di sviluppo complessivamente più equo dell'intera società.

(omissis)

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano, come ad esempio le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER (SRG06, SRG07) nelle quali gli investimenti in infrastrutture possono avere una ricaduta proporzionale al territorio interessato, maggiormente collegata alle esigenze di sviluppo locale. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli investimenti in infrastrutture del Piano stesso.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento SPR. Tali criteri saranno stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali, previa consultazione dei Comitati di

<p>Sorveglianza regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.</p> <p>Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.</p> <p>Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere ammissibili.</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture; ·priorità territoriali di livello sub-regionale, quali ad esempio ad aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, ZVN, aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque, con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio; ·priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti; ·priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti; ·priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno; ·priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi; <p>(omissis)</p> <p>Si riportano di seguito le scelte Regionali in merito ai principi di selezione da utilizzare per l'intervento SRD07</p>						
<i>Principi di selezione per l'intervento SRD07</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Finalità specifiche operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Localizzazione e territoriale operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X

Caratteristiche del soggetto richiedente	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	X
Ricaduta territoriale	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Dimensione economica dell'operazione	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
Connessione con altri interventi	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
(omissis)						

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

(omissis)

CR01.LOM.01 La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.

CR01.LOM.02 La Regione Lombardia prevede criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione dell'intervento. Sono ammessi interventi realizzati nelle zone svantaggiate di montagna.

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.

(omissis)

CR03 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

CR05 - Le spese ammissibili per ciascuna azione sono le seguenti:

(omissis)

Azione 2) Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle **reti idriche** delle comunità rurali:

-opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione dell'acqua potabile;

-opere di realizzazione e/o di adeguamento dei sistemi fognari;

-opere di realizzazione e/o di ripristino di fontanili;

-adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti.

Regione Lombardia: Le spese ammissibili per l'intervento sono relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe. È previsto un sostegno per l'approvvigionamento e/o la distribuzione dell'acqua al servizio delle malghe.

(omissis)

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza di ciascuna Regione//Provincia Autonoma che attiva l'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo. L'elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio, la qualificazione e la quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate

<i>CR08 Soglie minime per operazione</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)	(omissis)
Soglia minima spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)	10.000 (Az.2)	(omissis)	(omissis)
Soglia minima contributo pubblico			(omissis)			

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti. L'elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie sono di seguito riportate.

(omissis)

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione

delle rispettive soglie sono riportate di seguito:

<i>CR10 Limiti massimi per operazione</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia	(omissis)	(omissis)
Spesa ammissibile	(omissis)	(omissis)	(omissis)		(omissis)	(omissis)
Contributo pubblico				200.000 (Az.2)		
Nessun limite						(omissis)

(omissis)

CR11 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di Gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse Autorità di Gestione non superiore a 24 mesi.

(omissis)

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni inerenti le operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali.

	<i>Periodi minimi di stabilità</i>					
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardi
Beni mobili, attrezzature	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	5
Beni immobili, opere edili	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	10

(omissis)

Altri obblighi

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7, di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 7) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

(omissis)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del presente Piano.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano.

Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Con riferimento a quanto riportato nella sotto-sezione 7 tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono di limitare la forma di sostegno alle sovvenzioni in conto capitale. Per quanto concerne invece il tipo di sostegno, tutte le Regioni che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono il rimborso di spese effettivamente sostenute.

(omissis)

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

La base giuridica per la istituzione dei costi unitari sarà indicata successivamente alla definizione della modalità di calcolo dei costi unitari stessi.

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Fatte salve le specifiche riportate in tabella il tasso di sostegno è pari al 100% per i soggetti pubblici. Per i soggetti privati le specifiche sono riportate in tabella.

<i>Tassi di sostegno (dettaglio regionale)</i>						
	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Soggetti pubblici % min	(omissis)			(omissis)		
Soggetti pubblici % max	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	90
Soggetti privati % min	(omissis)			(omissis)		
Soggetti privati % max	(omissis)			(omissis)	(omissis)	90

(omissis)

Spiegazione supplementare

non vi sono spiegazioni supplementari

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Può contenere attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Informazioni supplementari:

Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

Nell'ambito delle tipologie di investimento di cui al par. 5.3.6 della presente scheda di intervento, oltre a quanto disciplinato nella sezione "4.7.1 Lista degli investimenti non ammissibili" del PSN, non sono ammissibili al sostegno:

-investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività;

-investimenti sotto forma di leasing;

-contributi in natura;

-spese di manutenzione ordinaria;

-reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs. 34 del 2018

L'investimento comprende l'irrigazione?

Sì No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

--

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Non applicabile.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali

Codice intervento (SM)	SRD09
Nome intervento	investimenti non produttivi nelle aree rurali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento sarà attivato direttamente da 8 Regioni, alcune altre Regioni/PA lo attiveranno esclusivamente in ambito LEADER.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle Regioni/PA in cui l'intervento sarà attivato direttamente.

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale												
La Regione/P.A. intende attivare l'intervento SR09?												
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Puglia
SI	X	X			X			X	X			X
NO			X	X		X	X			X	X	

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori	Qualificante	Si
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.41 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Finalità e descrizione generale

L'Intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

L'intervento intende inoltre valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività:

- a) sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture;
- b) miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali;
- c) valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale;
- d) riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia recente nel paesaggio rurale o di aree inutilizzate, compromesse o dismesse, attraverso interventi di recupero, riuso e re-cycle con finalità non produttive;
- e) miglioramento, riqualificazione, rifunzionalizzazione di aree rurali caratterizzanti i paesaggi regionali e di aree compromesse e critiche anche in spazi di transizione urbano-rurale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente alle tipologie di investimenti per i quali si intende concedere il sostegno.

(omissis)

La regione Lombardia intende attivare attraverso avviso pubblico regionale l'azione b); Mentre attraverso le strategie di sviluppo locale "Leader" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali;

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 3.5 e 3.6.

Al riguardo, l'analisi stabilisce per le stesse esigenze una strategicità qualificante per le regioni interessate.

Collegamento con i risultati

Tutte le tipologie di investimento concorreranno al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R41.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati agli investimenti non produttivi (ambientali e infrastrutturali) nonché agli investimenti destinati al sostegno delle aree rurali ed in particolare a quelli effettuati nell'ambito del Leader.

Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di monitoraggio Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

(omissis)

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;

CR02 - Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;

CR03 - Partenariati tra soggetti pubblici e privati;

CR04 - Soggetti privati che non esercitano attività agricola;

CR05 – Cooperative sociali.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente ai criteri di ammissibilità dei beneficiari.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari per l'intervento SR09

(omissis)	(omissis)	(omissis)
CR01.LOM.01 La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.		

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Criteria di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR06 - L'intervento è attivato nelle aree rurali

In relazione alla localizzazione degli investimenti le Autorità di Gestione regionali individuano i seguenti principi di ammissibilità.

Criteria di ammissibilità relativi alla localizzazione degli investimenti per l'intervento SR09

		(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Lombardia
Aree PSN	D	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
	C	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)	
	B		(omissis)			
	A (solo per azione e)		(omissis)			
Altimetria	Montagna	v	(omissis)		(omissis)	
	Collina	X	(omissis)		(omissis)	
	Pianura	X	(omissis)			

(omissis)

La Regione Lombardia prevede di attivare l'intervento nelle zone svantaggiate di montagna

CR07 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi;

CR08 - Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani;

CR09 - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo;

CR10 - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento;

CR11 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte

dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente ai criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento da CR08 a CR11 oltre ad eventuali specifiche e alla quantificazione delle soglie minime e massime (ove richiesto). Il criterio CR07 vale per tutte le Regioni che attivano l'intervento.

(omissis)

impegni inerenti alle operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione regionali.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle AdG regionali relativamente all'impegno IM02.

L'impegno IM01 vale per tutte le Regioni che attivano l'intervento.

(omissis)

(omissis)

Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione *Ue 2022/129*:

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del presente Piano.

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano.

Erogazione di anticipi:

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano.

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Contiene attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

Informazioni supplementari:

Lo Stato membro non ha ancora scelto lo strumento/gli strumenti e ha indicato le alternative. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dello strumento scelto. Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, ma non ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Non sarà erogato alcun sostegno ai beneficiari prima della data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

Lo Stato membro ha scelto lo strumento indicato, è stata ottenuta l'autorizzazione e il numero SA è stato indicato per la notifica, il RGEC (regolamento generale di esenzione per categoria) o l'ABER (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Che cosa non è ammissibile al sostegno?

In merito alle spese non ammissibili si fa riferimento alla sezione 4.7.1 del presente Piano Strategico.

L'investimento comprende l'irrigazione?

Sì No

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto (espresso in %)

N.P.

Dettagli sui diversi risparmi idrici potenziali a seconda del tipo di impianto o di infrastruttura (se del caso)

Per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti (che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono), quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in %

N.P.

Ripartizione regionale

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 (lettere a-f) dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all'aggiustamento strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

Riscontro di conformità di cui alla lettera (a): L'ammissibilità ai pagamenti dell'intervento è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC 2023-2027) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle attività dei beneficiari in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati attraverso l'analisi SWOT.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (b): L'importo dei pagamenti non è correlato né basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso dagli agricoltori in qualsiasi anno successivo a quello dell'erogazione degli stessi in quanto i pagamenti sono effettuati esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari per la realizzazione degli investimenti ovvero, se del caso, sulla base di costi semplificati che non si basano sul tipo o volume di produzione.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (c): L'importo dei pagamenti non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa dal beneficiario in qualsiasi anno successivo a quello dell'erogazione degli stessi in quanto i pagamenti sono effettuati esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai beneficiari per la realizzazione degli investimenti ovvero, se del caso, sulla base di costi semplificati che non si basano sui prezzi delle produzioni effettuate dal beneficiario.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (d): I pagamenti sono effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento in quanto erogabili esclusivamente in una delle seguenti modalità: anticipo (dopo la concessione del sostegno), stato di avanzamento lavori (nel corso dell'esecuzione degli investimenti) e saldo finale (al termine degli investimenti). Nessuna altra forma di pagamento, antecedente o successiva alle fasi indicate è concessa al beneficiario.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (e): le condizioni di ammissibilità non prevedono in alcun caso l'obbligo o l'indicazione ai beneficiari di intraprendere alcun tipo di produzione. Eventuali limitazioni sui tipi di produzione ammissibili sono definite esclusivamente sulla base dell'analisi delle esigenze e sull'analisi SWOT.

Riscontro di conformità di cui alla lettera (f): i pagamenti sono limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale in quanto l'intensità di aiuto coprono solamente una quota parte delle spese sostenute dai beneficiari.

// Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

ALLEGATO C – Estratto del Complemento per lo sviluppo rurale della Lombardia 2023 -2027

SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Descrizione

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle aree urbane.

La tipologia di investimento che potrà ricevere un sostegno dal presente intervento è:

- **Azione 2) Reti idriche**

Per Regione Lombardia, l'Azione 2) riguarda il sostegno per l'adeguamento, la ristrutturazione e/o la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle **malghe**.

Attraverso le Strategie di Sviluppo Locale "LEADER" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente intervento, laddove localizzate nei comuni delle aree interne ed inseriti nelle rispettive pianificazioni, possono contribuire a rafforzarne la strategia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD07	Titolo intervento	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Attivato da Regione Lombardia	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
					No	<input type="checkbox"/>
Spesa Pubblica		5.211.862,60 €	Contributo del FEASR		2.121.228,08 €	
Indicatori di Risultato - R		R.41	Indicatori di Output - O		0.22	

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
-	Finalità specifiche operazione
-	Localizzazione territoriale operazione
-	caratteristiche del soggetto richiedente
-	Priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
CR01	Regione Lombardia: Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata che sono proprietari o gestori di malghe
CR02	Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR04	Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale
CR05	Regione Lombardia: Le spese ammissibili per l'intervento sono relative ad opere di adeguamento, ristrutturazione e/o realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico al servizio delle malghe. È previsto un sostegno per l'approvvigionamento e/o la distribuzione dell'acqua potabile al servizio delle malghe.
CR06	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento
CR07	L'azione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

CR08	Regione Lombardia: Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di: 10.000 €
CR10	Regione Lombardia: Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione di investimento. Tale importo è pari a 200.000 €
CR11	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.
Altri Criteri Specifici Regionali	
Codice	Descrizione
SRD07_C_LOM_01	La Regione Lombardia specifica che i beneficiari sono soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che sono proprietari o gestori di malghe.
SRD07_C_LOM_02	La Regione Lombardia prevede criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione dell'intervento. Sono ammessi interventi realizzati nelle zone svantaggiate di montagna.

Spese non ammissibili

Spese non ammissibili – specificità regionali	
Investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività	
Investimenti sotto forma di leasing	
Contributi in natura	
Spese di manutenzione ordinaria	

Impegni e altri obblighi

Codice	Impegni
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Regione Lombardia: Fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative e per un periodo minimo di tempo pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 5 anni per beni mobili e attrezzature • 10 anni per beni immobili ed opere edili
Codice	Altri obblighi
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129
OB02	Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto	Aliquota base per soggetti pubblici e privati 90%
Aiuti di Stato	<input checked="" type="checkbox"/> ABER <input checked="" type="checkbox"/> de minimis
Anticipi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: tutte le azioni previste dalla scheda di intervento SRD07 di cui al PSP 2023-2027 sono attivabili anche in ambito LEADER.

Cooperazione: No.

SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali

Descrizione

L'intervento fornisce un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale. L'intervento intende valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso investimenti per il recupero di edifici e di complessi ed elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, contribuendo, nel complesso, al miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività. È prevista la concessione del sostegno agli investimenti per:

- **Azione b)** Miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali.

Attraverso le Strategie di Sviluppo Locale "LEADER" (SRG06) è possibile attivare tutte le azioni previste dall'intervento in quanto di forte interesse per i territori rurali.

L'intervento concorre in parte allo sviluppo delle azioni del progetto LIFE Strategic Nature Project "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030", in coerenza con il Prioritized Action Framework 21-27 della Lombardia.

Dotazione finanziaria

Codice intervento	SRD09	Titolo intervento	Investimenti non produttivi nelle aree rurali	Attivato da Regione Lombardia	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
					No	<input type="checkbox"/>
Spesa Pubblica		4.000.000,00 €		Contributo del FEASR		1.628.000,00 €
Indicatori di Risultato - R		R.41		Indicatori di Output - O		O.23

Principi di selezione

Principi di selezione	
Codice	Descrizione
-	Caratteristiche del richiedente (per esempio: tipologia, numero e modalità dei soggetti proponenti)
-	Localizzazione geografica dell'intervento (es. aree con maggiori svantaggi naturali, aree di transizione urbano-rurale, aree montane e interne)
-	Caratteristiche del progetto (es. requisiti qualitativi degli interventi)
-	Ampiezza del territorio

Criteri di ammissibilità

Beneficiari	
Codice	Descrizione
CR01	Regione Lombardia: Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata che sono proprietari o gestori di malghe
Criteri di ammissibilità	
Codice	Descrizione
CR06	Regione Lombardia: sono ammissibili gli interventi attivati nelle: <ul style="list-style-type: none"> • Zone svantaggiate di montagna
CR07	Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono la finalità dell' Azione B) indicata alla sezione "Descrizione"
CR08	Gli interventi devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani
CR09	Regione Lombardia: Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 20.000 €
CR10	Regione Lombardia: Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento è stabilito un importo massimo di contributo erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000 €
CR11	Regione Lombardia: Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Le spese preparatorie possono essere avviate dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare domanda.

Impegni e altri obblighi

Impegni

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 16 maggio 2024

Codice	Descrizione
IM01	Regione Lombardia: Realizzare le attività previste dall'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di sostegno ammessa dalla Regione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe approvate
IM02	Regione Lombardia: Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno alle condizioni stabilite dalle disposizioni attuative e per un periodo minimo di tempo pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 5 anni per beni mobili e attrezzature • 10 anni per beni immobili ed opere edili
Altri obblighi	
Codice	Descrizione
OB01	Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Reg. (UE) 2022/129

Gamma del sostegno

Forma di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzioni	
Tipo di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/> Rimborso di spese effettivamente sostenute	
Intensità di aiuto	Tasso di sostegno	90%
Aiuti di Stato	<input checked="" type="checkbox"/> ABER <input checked="" type="checkbox"/> de minimis	
Anticipi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, 50%	

Partecipazione della scheda di intervento a progetti integrati (LEADER, Misure di cooperazione, etc.)

LEADER: tutte le azioni previste dalla scheda di intervento SRD09 di cui al PSP 2023-2027 sono attivabili anche in ambito LEADER.

Cooperazione: No.